



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 14-03-2014

OGGETTO: *Servizio Entrate e Tributi. Agevolazioni ed esenzioni relative alla Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Premesso che l'art. 14 D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per il finanziamento del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi invisibili dei comuni;
- Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 18.06.2013 sono state affidate a Quadrifoglio S.p.A., per l'anno 2013, le attività di gestione del tributo Tares in applicazione delle previsioni di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, in quanto già affidatario della gestione e della riscossione della TIA1;
- Dato atto che con deliberazione consiliare n. 69 del 26.09.2013 è stato approvato il "Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi", il quale all'art. 16 prevede l'applicazione di esenzioni ed agevolazioni, fra le quali:
 - Pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo pari o inferiore a quello annuo di una pensione minima INPS per ciascun soggetto, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola

abitazione principale e relativa pertinenza, con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;

- Utenze domestiche nel cui nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) è presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto;
- Richiamato l'allegato "B" del suddetto Regolamento, che riporta la percentuale di riduzione per scaglioni di reddito ISEE quale agevolazione riconosciuta alla fattispecie "Utenze domestiche con la presenza tra gli occupanti il nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100% ivi compresi i ciechi civili", da attribuire nella misura e con le modalità sotto riportate:
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 5.500,00 Euro riduzione del 50%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 5.501,00 Euro a 8.000,00 Euro riduzione del 40%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 8.001,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del 30%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del 20%.
- Tenuto conto dell'istruttoria effettuata sulla base delle indicazioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributi Comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con delibera consiliare n. 69 del 26.09.2013, così come specificate dalla determinazione dirigenziale di cui sopra;
- Considerato che il Regolamento Comunale di cui sopra ha stabilito che per l'ottenimento delle predette esenzioni o agevolazioni è necessario presentare apposita istanza all'amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria;
- Considerato, inoltre, che il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze predette è stato fissato al giorno 31.12.2013;
- Dato atto che il Regolamento Comunale sopra richiamato prevede che la concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sia stabilita dall'Amministrazione Comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n.87 del 08.10.2013 con la quale sono state stabilite le modalità procedurali da adottare per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 16 del sopra richiamato regolamento;
- Tenuto conto che l'art. 16 del Regolamento Comunale prevede che le agevolazioni non possono superare il 70% del tributo dovuto per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente regolamento;
- Tenuto conto che i pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di

pensione minima INPS, che hanno ottenuto l'esenzione nella misura del 50% dalla tariffa nell'anno 2012, non sono tenuti a presentare una nuova istanza nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 89 del 09.10.2013 con cui è stata concessa l'agevolazione per l'anno 2013 a favore di n. 73 soggetti che sono rientrati nella condizione sopra richiamata;
- Preso atto che, al fine della concessione delle agevolazioni sopra elencate, è necessario prendere in considerazione la composizione del nucleo familiare del richiedente al 1 gennaio dell'anno di riferimento sia per verificare la situazione reddituale relativa all'anno precedente sia per determinare il reddito complessivo di riferimento;
- Rilevato che nella attività di accertamento dei requisiti viene verificato il reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima INPS, relativa all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la agevolazione, e nel caso di coniugi, entrambi titolari di pensione, viene considerato un reddito complessivo pari al doppio di quello previsto per un solo componente;
- Dato atto, inoltre, che, al fine della concessione dell'agevolazione, sono da escludere tutti i casi in cui nel nucleo familiare, determinato come sopra, vi siano membri che percepiscono un reddito da lavoro, nonché redditi da terreni o fabbricati;
- Preso atto che n.4 soggetti pensionati, aventi l'agevolazione dalla tariffa nell'anno 2012 sono stati sospesi dal beneficio erogato con la determinazione n. 89 del 09.10.2013 in quanto necessitavano di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti richiesti anche per l'anno 2013;
- Rilevato che sono pervenute a questa Amministrazione Comunale n. 58 istanze al fine della concessione delle agevolazioni tariffarie relative alle seguenti utenze domestiche:
 - Pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo pari o inferiore a quello annuo di una pensione minima INPS per ciascun soggetto;
 - Utenze domestiche con la presenza tra gli occupanti il nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%;
- Riscontrate regolari n. 29 istanze di cui al punto precedente e constatata la loro fondatezza;
- Ritenuto opportuno, tenuto conto di quanto sopra esposto, pertanto procedere alla concessione delle agevolazioni o esenzioni tariffarie per n.29 soggetti di cui all'allegato "A";
- Tenuto conto che non è possibile accogliere n.26 istanze presentate dai soggetti di cui all'allegato "B" per le seguenti motivazioni:

- mancanza dei requisiti, sopra richiamati, richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione o esenzione come stabiliti dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.09.2013;
 - presentazione delle istanze oltre il termine ultimo previsto, ovvero il 31.12.2013;
- Dato atto che nell'allegato "B" sono inclusi n. 3 pensionati, che avevano ottenuto l'agevolazione dalla tariffa nell'anno 2012 ma che erano stati sospesi per le motivazioni di cui sopra, in quanto non più in possesso dei requisiti richiesti per l'anno 2013;
 - Riscontrato che tra le n. 58 istanze pervenute entro il 31.12.2013 risultano n. 7 soggetti che hanno già beneficiato dell'agevolazione per pensionato con la precedente determinazione dirigenziale n. 89 del 09.10.2013;
 - Considerato, inoltre, che n. 3 istanze di cui all'allegato "B", pervenute oltre il termine del 31.12.2013, non potranno essere prese in esame ai fini della concessione dell'agevolazione per l'annualità 2014, in quanto dal 01.01.2014 il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato sostituito dall'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dalla L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità);
 - Ritenuto, infine, opportuno procedere alla trasmissione dell'elenco degli agevolati di cui all'allegato "A" al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione delle agevolazioni ed esenzioni per l'anno 2013 a favore dei soggetti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella misura riportata a fianco di ciascun nominativo.
2. Di respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, le istanze presentate dai soggetti di cui all'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che non è possibile procedere alla concessione dell'agevolazione per l'anno 2013 ai pensionati, inclusi nell'allegato "B", che avevano ottenuto l'agevolazione dalla tariffa nell'anno 2012, ma che erano stati sospesi per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto non più in possesso dei requisiti richiesti per l'anno 2013.
4. Di prendere atto che le istanze pervenute oltre il termine del 31.12.2013 non potranno essere prese in esame ai fini della concessione dell'agevolazione per l'annualità 2014, in quanto dal in quanto dal 01.01.2014 il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato sostituito dall'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dalla L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità).

5. Di procedere alla trasmissione dell'elenco degli agevolati di cui all'allegato "A" al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo.
6. Di dare atto che gli allegati "A" e "B" completi dei dati di dettaglio sono depositati presso gli archivi del Servizio Entrate.
7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.